

ALSIA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209)

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3 - Destinatari.....	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	5
CAPO II - Incentivo per lavori	5
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	5
Art. 9 - Disciplina delle varianti	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III - Incentivo per forniture	7
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	7
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV - Norme comuni	9
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	9
Art. 14 - Attività del personale dirigenziale	10
Art. 15 - Attività articolate e singole	10
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	10
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di Esecuzione.....	10
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo.....	11
Art. 19 - Informazione e confronto.....	12
CAPO V - Incentivi per altre Stazioni Appaltanti	12
Art. 20 - Incentivi per il personale della SUA-RB e delle altre stazioni appaltanti per l'attività svolta a favore degli altri enti	12
CAPO VI - Norme finali.....	12
Art. 21 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	12

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito Codice) e al decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (disposizioni integrative e correttive al Codice degli appalti).

Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice, dal D. Lgs. n. 209/2024 e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative alle forniture di beni e servizi solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori e delle forniture di beni e servizi, posto a base della procedura di affidamento IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi dell'importo di aggiudicazione, le proroghe o le varianti, in quest'ultima fattispecie sono considerate solo quelle previste all'art. 9, punto 1 del presente Regolamento. L'importo a base della procedura di affidamento non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione dei prezzi (parere MIT 2118/2023). Gli incentivi per le funzioni tecniche non sono soggetti a contrattazione integrativa. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a. al personale che svolge le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'affidamento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi, di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ente, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, modificato dall'art. 81 del D. Lgs. n. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente/Responsabile competente, prima dell'avvio della fase di programmazione, di affidamento e di quella esecutiva, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Ciascuna unità di personale indicata nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all' art. n. 43 del Codice, modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 209/2024, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila);
 - c) gli acquisti di beni e servizi come riportato al Capo III;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56, modificato dall'art. 20 del D. Lgs. n. 209/2024;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ciascuna unità di personale di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile competente di cui all'art. 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte da ciascuna unità di personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO	% INCENTIVO
Da € 40.000,00 fino a € 250.000,00	2,00%
da € 250.000,01 a € 500.000,00	1,80%
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,70%
oltre € 1.000.000,00	1,60%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, modificato dall’art. 42 del D. Lgs. n. 209/2024, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	22%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	4%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%

Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direzione dei lavori	20%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	3%
Direzione dell'esecuzione	4%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Regolare esecuzione	3%
Verifica di conformità	3%
Collaudo statico	4%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - Incentivo per forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

- Gli incentivi per gli affidamenti delle forniture di beni e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con determinazione dirigenziale. Il DEC è nominato per i contratti aventi a oggetto forniture di beni e servizi di particolare importanza, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 al Codice.
- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI di particolare importanza (art. 32, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice, modificato dall'art. n. 92 del D. Lgs. n. 209/2024)

IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO	% INCENTIVO
da a € 500.000,01 fino a € 750.000,00	2,00%

da 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
oltre € 1.000.000,00	1,00%
servizi che possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo di affidamento	1,50%

BENI di particolare importanza (art. 32, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice, modificato dall'art. 92 del D. Lgs. n. 209/2024)

IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO	% INCENTIVO
da € 500.000,01 a € 750.000,00	2,00%
da 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
oltre € 1.000.000,00	1,00%
Forniture di beni, indipendentemente dall'importo di affidamento, che presentano caratteristiche particolarmente complesse.	1,50%

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	30%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	15%

Redazione del progetto	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dell'esecuzione (DEC)/Direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	5%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito a ciascuna unità di personale destinataria secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione, il Dirigente/Responsabile competente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio e della fornitura (sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di cassazione - Sezione del Lavoro Civile).
- La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/Responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
- In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente/Responsabile al Rappresentante legale dell'Agenzia e all'OIV (nucleo di

valutazione) per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività del personale dirigenziale

1. Il personale dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, modificato dall'art. 16 del D. Lgs. n. 209/2024, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente rientrante nel gruppo di lavoro sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
4. La liquidazione del compenso al dirigente è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, comma 3.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori; Direttore lavori e direttori operativi; Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui alla stessa unità di personale siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice, modificato dall'art. 40 del D. Lgs. n. 209/2024);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice, modificato dall'art. 40 del D. Lgs. n. 209/2024).

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti

dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, modificato dall'art. 42 del D. Lgs. n. 209/2024, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, modificato dall'art. 42 del D. Lgs. n. 209/2024 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	30%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	70%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte da ciascuna unità di personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il Dirigente/Responsabile competente, unitamente al RUP, predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;

- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal personale interessato.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il settore/ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Incentivi per le altre stazioni appaltanti.

Art. 20 - Incentivi per il personale della SUA-RB e di altre stazioni appaltanti per l'attività svolta a favore degli altri enti.

1. Presso la Regione Basilicata è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), a cui l'Agenzia ha aderito tramite apposita convenzione (Deliberazione del Direttore n. 109 del 03/08/2023) per gli affidamenti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00.

La stazione appaltante dell'Agenzia non qualificata ai sensi dell'art. 62 del codice degli appalti, per affidamenti di forniture di beni e servizi di importo a partire da € 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria e di lavori di importo superiore a € 500.000,00 fino a € 999.999,99, procederà all'acquisizione ricorrendo a una centrale di committenza qualificata o ad una stazione appaltante qualificata.

2. A ciascuna unità di personale della SUA-RB e delle stazioni appaltanti qualificate è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
3. La quota è assegnata su richiesta della SUA-RB e della stazione appaltante qualificata che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, comma 2.
4. La quota assegnata, di cui al comma 3, è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite.

CAPO VI - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di pubblicazione sull'albo pretorio dell'atto amministrativo di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet www.alsia.it.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs n. 209/2024.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro applicazione dal giorno successivo alla loro approvazione da parte dell'Ente.